

2) di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Veneto e la Provincia di Belluno, costituente Allegato A al presente provvedimento, per la realizzazione delle attività di cui al punto 1);


3) di autorizzare la spesa necessaria per l'attuazione del progetto approvato al punto 1), impegnando, a favore della Provincia di Belluno, l'importo di Euro 50.000,00, comprensivo di IVA, se dovuta, ed ogni altro onere fiscale o accessorio e rimborso spese, sui seguenti capitoli del bilancio regionale 2009 che presentano sufficiente disponibilità:

Capitolo	Qualifica	Importo
101036 Partecipazione al Gruppo Europeo di cooperazione territoriale		€ 7.500,00
101289 Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria "Tutela, valorizzazione e fruizione delle aree naturali dell'arco alpino orientale" - Quota comunitaria	Fesr (75%)	€ 31.875,00
101290 Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria "Tutela, valorizzazione e fruizione delle aree naturali dell'arco alpino orientale" - Quota statale	FdR (25%)	€ 10.625,00

4) di autorizzare il Dirigente della Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi alla sottoscrizione della convenzione di cui all'Allegato A;

5) di autorizzare il Dirigente della Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi a svolgere le attività di supporto necessarie per la realizzazione del progetto di cui al punto 1) e a provvedere con proprio atto alle successive liquidazioni della spesa impegnata al punto 3).

Allegato (*omissis*)

 *L'allegato è consultabile online*
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4250 del 29 dicembre 2009

D.M. 8 giugno 2001 "Assistenza Integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare". Integrazione Centri di riferimento previsti dall'art. 2 comma 1.

[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. Di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate, l'elenco dei Centri di riferimento per l'accertamento e la certificazione del morbo celiaco nei soggetti adulti, di cui all'art. 2, comma 1 del Dm 8 giugno 2001, includendovi la seguente struttura:

A) per i soggetti adulti:

- Ulss n. 8 Asolo
Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia
Presidio Ospedaliero di Castelfranco Veneto

2. Di confermare che il Centro di cui al punto 1. dovrà attenersi, relativamente al percorso diagnostico e alle modalità di certificazione della malattia celiaca prevista dal Dm 8 giugno 2001, alle disposizioni stabilite in materia dalla Giunta regionale, confermando che è condizione imprescindibile per la formulazione della diagnosi di morbo celiaco l'effettuazione della biopsia intestinale

3. Di confermare che la diagnosi di "sprue celiaca" e "dermatite erpetiforme", variante clinica della malattia celiaca, entrambi nomi di patologia inclusi nell'elenco delle patologie rare di cui al Dm 279/2001, spettano, per le motivazioni espresse in premessa, unicamente ai Presidi Regionali di Riferimento per le Malattie Rare, già individuati con proprio provvedimento n. 204 del 8.02.2002 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Di trasmettere al Centro di cui al punto 1. copia del presente atto per gli adempimenti conseguenti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4251 del 29 dicembre 2009

Fornitura Prodotti senza glutine a soggetti affetti da Malattia Celiaca, in applicazione della Lr 7 novembre 2008, n. 15.

[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. Di istituire, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della Legge regionale 7 novembre 2008, n. 15 "Interventi in favore dei soggetti", per le finalità indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate, presso la Direzione regionale Piani e Programmi Socio Sanitari, il gruppo di lavoro costituito da:

- Associazione Italiana Celiachia Veneto
- Federfarma Veneto
- Confcommercio Veneto
- Federdistribuzione
- Parafarmacie

con il supporto delle strutture regionali:

- Direzione regionale Commercio
- Unità Complessa Sistema informativo Socio Sanitario e Tecnologie Informatiche

prevedendo che il gruppo sia integrato di volta in volta dalle professionalità interessate alle diverse fasi del lavoro.

2. Il gruppo di lavoro di cui al punto 1 ha il compito di:

- definire i requisiti minimi per l'avvio dell'attività di dispensazione dei prodotti senza glutine a carico del Servizio Sanitario Nazionale da parte degli esercizi commerciali che ne abbiano titolo e ne facciano richiesta, con l'utilizzo della modulistica attualmente in uso presso le farmacie, approvata con Dgr n. 1047 del 21 aprile 2009, concludendo tale prima fase entro 3 mesi dall'adozione del presente